



Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 4

Misure per l'accelerazione di interventi a favore delle Ferrovie regionali e altre misure in materia di trasporto pubblico locale

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 21 febbraio 2006, n. 24

Ricorso n. 24 depositato il 21 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimità degli artt. 5 e 6, comma 1 della L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 – Disposizioni in materia tributaria – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 dicembre 2005, n. 167

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 4

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'articolo 15 del DLgs n. 422 del 1997 soppraccitato, a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 4 dicembre 1996, n. 611 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti), 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), la Regione con la presente legge intende creare le condizioni per accelerare le procedure finanziarie occorrenti a garantire la realizzazione di interventi urgenti, diretti al potenziamento e all'ammodernamento delle ferrovie regionali, tra i quali assumono particolare rilievo gli investimenti diretti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all'acquisizione di materiale rotabile.

Art. 2

Misure

1. Ai titolari di concessione per l'esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modifiche ed integrazioni, possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme

elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco indicati:

- a) a valere sulle somme stanziare dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2002, prot. 7578/2002:

Euro	10.533.589,93	anni	2006-2011
Euro	3.779.948,04	anni	2006-2016
Euro	2.121.604,94	anni	2006-2016

- b) a valere sulle somme stanziare dal decreto del Direttore generale – Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso – Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2003, prot. 5632/2003:

Euro	1.495.142,73	anni	2006-2017
Euro	1.395.846,90	anni	2006-2017
Euro	1.395.846,90	anni	2006-2017

2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale con apposito atto, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, anche riguardo all'utilizzo delle risorse, quando si rendano necessarie variazioni o integrazioni al programma di investimenti stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l'esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al comma 2.

Art. 3 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei limiti d'impegno di cui all'articolo 2, per l'importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate all'articolo 1.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 4 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004

1. Nella rubrica dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono soppresse le parole da «Spostamento» a «in materia di» comprese.

2. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 al primo periodo sono soppresse le parole da «Il termine» a «regionale e locale» comprese, nonché le parole da «è spostato» a «30 giugno 2005.» comprese.

3. Nel comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 al secondo periodo prima delle parole «nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie» sono aggiunte le parole «da effettuarsi».

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 347 del 13 marzo 2006; oggetto consiliare n. 1199 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 79 in data 16 marzo 2006;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio Ambiente

Mobilità" in sede referente;

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2006 del 13 aprile 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta del 19 aprile 2006, atto n. 14/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'art.8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 che concerne **Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 8 – Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. SpA

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

- le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato SpA dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
- entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata Legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre l'1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b) a partire dall'1 gennaio 1998, e comunque entro l'1 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato SpA. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanzializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanzializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della Legge 385/90 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa.

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato SpA i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dall'1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relazione annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della Legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.».

2) Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 novembre 1977, n. 422 che concerne **Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.4 della Legge 15 marzo 1977, n. 59** è il seguente:

«Art. 12 – Attuazione dei conferimenti

1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a) della Legge n. 59.

2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. ».

3) Il testo dell'art 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 che concerne **Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59** è il seguente:

«Art. 15 – Programmazione degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

- le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
- i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
- i soggetti coinvolti e loro compiti;
- le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
- il periodo di validità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994,

n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere.

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato SpA dallo Stato nella qualità di azionista.

4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie. ».

4) La Legge 4 dicembre 1996, n. 611 concerne **Conversione in legge, con modifiche del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517 recante interventi nel settore trasporti**.

5) La Legge 7 dicembre 1999, n. 472 concerne **Interventi nel settore trasporti**.

6) La Legge 23 dicembre 1999, n. 488 concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**.

7) La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (legge finanziaria 2001).

NOTA ALL' ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 22, comma 3, della L.R. 30/98 che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 22

(omissis)

3. La Giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/C.E.E., e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.

(omissis)».

NOTA ALL' ART. 3

Comma 2

1) Il testo dell'art.31, comma 4, lettera a) della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 – Variazioni di bilancio

(omissis)

4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:

- variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti, nonché l'iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

(omissis)».

NOTA ALL' ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 52 – Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998

1. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, è spostato al 31 dicembre 2005, laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 31 ottobre 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 30 giugno 2005. Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. ».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 21 febbraio 2006, n. 24

Ricorso n. 24 depositato il 21 febbraio 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimità degli artt. 5 e 6, comma 1 della L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 – Disposizioni in materia tributaria – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 dicembre 2005, n. 167

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956)

La Legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 recante disposizioni in materia tributaria (pubbl. nel Bollettino Ufficiale della Regione 22 dicembre 2005, n. 167) ha, in particolare:

- a) all'art. 5 disposto che «rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa c) del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza siano apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;
- b) all'art. 6, comma 1, nell'aggiungere un ulteriore comma all'art. 7 bis della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), disposto che «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale».

Le or richiamate disposizioni della legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri che si produce sub 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

MOTIVI

1 – Art. 5, L.R. 23/05: Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e) e 119 Cost. (in relazione all'All. 1, tariffa C, al DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e succ. mod.).

Secondo il costante insegnamento della Corte (*cfr.* da ultimo, Sentenza n. 455/05) in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la cd. tassa automobilistica regionale – disciplinata fondamentalmente dal DPR 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, attribuita alle regioni a.s.o. dall'art. 23 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, ha tuttora mantenuto ferma la disciplina per ogni altro aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo. La tassa automobilistica regionale, pertanto, seppur «attribuita» alle regioni quanto a gettito non rientra tra i «tributi propri» della Regione ai sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. – il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale – e non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., rientrando tuttora la sua regolamentazione nella esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. e) della Cost., e restando correlativamente precluso alla regione il pote-

re di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal legislatore statale (*cfr.* anche Sentenze 296, 297, 311 del 2003).

L'All. 1 tariffa C) al DPR 5 febbraio 1953, n. 39, nel testo vigente – nel fissare le tasse annue per le autovetture adibite al trasporto di persone e le autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose – prevede (alla nota 3) la riduzione del 40 per cento per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sia annotata sulla carta di circolazione apposita attestazione.

Con l'art. 5 qui in esame la L.R. n. 23 del 2005 dispone invece che nella classificazione di cui all'All. 1, tar. C), All. al cit. DPR 39/53 rientrano gli autoveicoli adibiti a scuola guida, sempre che sulla licenza di circolazione siano apposte le previste annotazioni, estendendo pertanto la riduzione della tassa a tutti gli autoveicoli (art. 54, comma 1, cod. str.) destinati a scuola guida, in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore statale con previsione facente riferimento alle sole autovetture (e cioè ai soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti: art. 54, comma 1, lett. a), cod. str.) adibite a tale finalità.

La norma legislativa regionale contenuta nell'art. 5 della L.R. 23/05, in quanto viene a costituire esercizio di una potestà normativa che non compete alla Regione e nel modificare il trattamento agevolativo previsto dal legislatore statale estendendola ad una categoria di veicoli non contemplata dallo stesso, è da ritenere pertanto costituzionalmente illegittima.

2 – Art. 6, comma 1, L.R. 23/05: Violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. e) e lett. i) e 119 Cost.

L'art. 3 della Legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 ha istituito con decorrenza dall'1 gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: trattasi di tributo, non proprio delle regioni ai sensi dell'art. 119 Cost. ma «statale» in quanto istituito e fondamentalmente regolato dalla legge statale anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio delle relative violazioni, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte (*cfr.*, da ultimo, Sentenza 397/2005), pur se il relativo gettito affluisce alle regioni, cui compete il potere di determinazione del relativo ammontare, nei limiti fissati dalla legge statale, ed alle leggi delle quali è rimessa (comma 34 dell'art. 3, cit.) la disciplina dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, del contenzioso amministrativo e di quanto non previsto dai commi 24 e 41 del medesimo articolo.

L'art. 6, comma 1 della L.R. qui in esame nell'integrare, con l'introduzione del comma 1-bis, l'art. 7 bis della L.R. 31/96 (già aggiunto dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30, e secondo il quale l'accertamento delle violazioni in tema di tributo speciale per il deposito in discarica deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione), dispone che nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, il predetto termine quinquennale prende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

Siffatta previsione legislativa nell'ampliare, per effetto del così disposto «differimento» del relativo momento iniziale ancorato al passaggio in giudicato della sentenza penale, il termine di decadenza dell'accertamento delle violazioni in materia viola – secondo l'avviso del Governo ricorrente – i parametri costituzionali denunciati in epigrafe e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima.

Non può sfuggire la preliminare considerazione che la norma impugnata – nei termini generici della sua formulazione («nel caso in cui venga esercitata l'azione penale») e per il suo riferimento al «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale» – è da ritenere priva di intrinseca coerenza razionale sia per quanto, sotto il primo profilo, appare consentire a fronte dell'avvenuto esercizio di azione penale (per qualunque reato) il differimento della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento di ogni violazione alla

normativa tributaria in materia e non nel solo caso che il procedimento penale, abbia per oggetto i medesimi fatti costituenti anche la stessa violazione (o fatti penalmente rilevanti dal cui accertamento dipende l'accertamento della medesima); sia per quanto, sotto il secondo profilo, fa riferimento solo al passaggio in giudicato della sentenza resa a definizione del processo penale (e quindi logicamente alla sentenza, di condanna o di proscioglimento, pronunciata in giudizio, peraltro più esattamente qualificabile come irrevocabile: art. 648 c.p.p.) e non anche ad altri tipi di sentenze che ugualmente definiscono il processo penale come quelle di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), per le quali evidentemente non può parlarsi di "passaggio in giudicato".

Ma, in disparte tale preliminare rilievo la disposizione in esame, nel differire ad un tempo "non predeterminato" (per effetto del collegamento iniziale alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale) il termine "quinquennale" per l'accertamento delle violazioni tributarie de quibus da parte dell'Amministrazione, appare di per sé non coerente con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto viene in misura eccessivamente gravosa ad incidere negativamente sul legittimo affidamento del contribuente nella certezza dei rapporti giuridici con l'A.F. – rimanendo in tal modo lo stesso esposto all'esercizio della potestà sanzionatoria tributaria temporalmente disancorata, anche di molti anni, rispetto dalla data della contestata violazione, con i conseguenti riflessi anche sull'effettività del suo diritto di difesa (e della doverosa tutela di tale affidamento è espressione anche l'art. 3, in part. comma 3, della Legge n. 212 del 2000, cd. statuto del contribuente, che contiene i principi generali dell'ordinamento tributario, in conformità delle quali anche le regioni devono legiferare: art. 1, legge cit.) – senza che il sacrificio della posizione del contribuente stesso trovi la sua ragionevole e "proporzionata" giustificazione nella impossibilità per l'Amministrazione di provvedere tempestivamente, e cioè nel termine di decadenza decorrente dalla commissione della violazione, all'accertamento in via amministrativa della violazione alla norma tributaria nell'esercizio degli ordinari propri autonomi poteri anche di indagine e di controllo attribuiti dalla legge (comma 33, art. 3, Legge n. 549), non essendo certamente tale sua attività in alcun modo preclusa dalla pendenza dell'eventuale procedimento penale per fatti-reato. È ben noto, d'altronde, che secondo il costante insegnamento anche della Corte di Cassazione (cfr. ex multis le Sentenze 10945/2005; 9109/2002) ed attesi i limiti soggettivi e oggettivi scaturenti dall'art. 654 c.p.p., va esclusa la automatica estensione degli effetti vincolanti della sentenza penale irrevocabile, di proscioglimento o di condanna, con riguardo all'azione accertatrice dell'ufficio tributario (così come alla pronuncia del giudice tributario): di modo che la contestata decorrenza del termine di accertamento amministrativo della violazione tributaria non può trovare ragionevole fondamento neppure in una ipotetica necessaria pregiudizialità penale rispetto all'accertamento stesso, potendo semmai la pendenza del processo penale ragionevolmente fondare, non già il differimento del termine iniziale del termine di decadenza del potere di accertamento dell'Amministrazione, semmai la temporanea ineseguibilità della relativa pretesa tributaria ed operare quindi solo sui termini di riscossione del credito oggetto del medesimo accertamento.

D'altro lato, appare ugualmente evidente come con la disposizione qui in discussione, il legislatore regionale abbia – e di qui la denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), in raffronto all'art. 119, nonché della lett. i) dello stesso comma

Cost. – dettato una disciplina del rapporto tributario, sotto lo specifico profilo della conformazione temporale del potere di accertamento dell'Amministrazione e quindi del termine previsto per la consumazione dello stesso nei rapporti con il soggetto passivo della imposta, la quale esula dai poteri attribuiti al legislatore stesso (in quanto il comma 34, dell'art. 3 della Legge 549/95 rimette in realtà a quel legislatore la regolamentazione degli aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento), e che comunque si discosta e si contrappone ai principi generali che, nel sistema tributario statale (nel quale si inquadra, come si è detto, il tributo de quo) perciò riservato al legislatore dello Stato, regolano in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento amministrativo tributario e processo penale (anche ed in particolare per quanto attiene ai termini di decadenza per l'attivazione del primo) e dai quali non era dato alla Regione prescindere dettando invece una disciplina ai medesimi opposta.

Richiamato il costante orientamento interpretativo della giurisprudenza in ordine all'art. 654 c.p.p., va invero rammentato, da un lato, che l'art. 20 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria ed ai cui artt. 16 e 17 la L.R. n. 31 del 1996 (art. 5) fa del resto espresso richiamo, pone il principio che l'atto di contestazione di cui all'art. 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere comunque notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (e a tale previsione è conforme il comma 1 dell'art. 7 bis della cit. Legge n. 31, come sopra integrata) ovvero nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, in ogni caso indipendentemente ed a prescindere dalla pendenza e tanto più dall'esito dell'eventualmente coesistente procedimento penale, come tale necessariamente irrilevante ai fini della decorrenza del predetto termine; e, d'altro lato, ed in coerenza con tale principio, il DLgs n. 74 del 10 marzo 2000, contenente la nuova disciplina dei reati in materia di ii. sui redditi e di IVA, all'art. 20 specifica che il provvedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale (avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione) ed al successivo art. 21 dispone che l'ufficio irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato (salva la limitata non eseguibilità delle stesse sino alla definizione del procedimento penale), rimanendo escluso quindi, che la definizione di tale procedimento possa assurgere a momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale previsto per l'attività amministrativa di accertamento (tanto dell'imposta che delle relative violazioni), ancorato unicamente al periodo in cui è insorta la relativa pretesa dell'Amministrazione.

P.T.M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1 della L.R. Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23.

Si produrrà la copia conforme della delibera (per estratto) del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006, con la richiamata relazione.

Roma, 15 febbraio 2006

IL CANCELLIERE
M.R. Fruscella

AVVOCATO DELLO STATO
Giancarlo Mandò

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.